



Alberto Caprioli
Notaio

Napoli Via F.del Carretto 26
Tel.081.4288141

e-mail: acaprioli@notariato.it

Repertorio n. 3475

Raccolta n. 2558

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto febbraio duemilaventuno, alle ore sedici e trenta minuti.

08/02/2021; h: 16,30

In Pomigliano d'Arco e nello studio alla Via Giacomo Leopardi n. 131.

Innanzitutto a me dott. **ALBERTO CAPRIOLI**, Notaio residente in Napoli con studio alla Via Ferdinando del Carretto n. 26, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione non riconosciuta

"ConRett O.N.L.U.S."

con sede in Afragola (NA) alla II Traversa Arena n. 6, codice fiscale 93065490638, iscritta all'Anagrafe delle Onlus con provvedimento del Direttore Generale presso la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate in data 22/04/2016 protocollo n. 2016/22025, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del nuovo Statuto.

E' PRESENTE

Giuseppina LUDI, nata a Milano il 25 marzo 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo.

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale di assemblea dell'Associazione "ConRett O.N.L.U.S."

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8.7. dello statuto dell'associazione, il Presidente del Consiglio Direttivo signora Giuseppina Ludi, la quale

CONSTATATO

--- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;

--- che sono presenti, in proprio e per delega, numero 22 (ventidue) associati su un totale di 23 (ventitré) associati, così come risultanti dal "Foglio delle presenze" che è unito a questo verbale sotto la lettera "A", e quindi complessivamente un numero di associati superiore alla metà degli associati aventi diritto di voto;

--- che, così come previsto dall'art. 8.4. del vigente Statuto e come consentito anche dagli artt. 73 e 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 e successivi provvedimenti di proroga dei termini ivi indicati, tutti gli associati indicati nel "Foglio delle presenze" partecipano alla presente assemblea collegati in videoconferenza mediante

Registrato a
Napoli DP I
il 10/02/2021
al n. 5647/1T
Esatti € 0,00

sistema di collegamento "GOOGLE MEET", fatta eccezione per le signore Giuseppina Ludi, Rosa Sismundo e Angela Maria Sperandio che sono fisicamente presenti in questo luogo ove si svolge la presente riunione;

--- che le deleghe, previa verifica della regolarità effettuata dal Presidente, vengono conservate negli atti dell'associazione;

--- che per il Consiglio di Direzione sono presenti le signore Giuseppina Ludi, Rosa Sismundo e Angela Maria Sperandio;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti, in proprio e per delega, un numero di associati che superano la metà degli aventi diritto.

Quindi, esso Presidente chiama me Notaio a fungere da segretario ed apre la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno, in relazione al quale espone che, come è noto, il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto un'articolata disciplina relativa agli "Enti del Terzo Settore" rivolta, tra l'altro, alle associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito dei settori indicati all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, il Presidente sottolinea che l'attività esercitata dall'Associazione "ConRett O.N.L.U.S." rientra in alcuni dei settori elencati nel citato art. 5 del d. lgs. 117/2017 e precisamente tra le attività di interesse generale indicate alle lett. a), d) ed u).

Proseguendo, il Presidente evidenzia che la normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore è destinata ad assorbire e a sostituire, una volta che verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le norme di settore riguardanti le O.N.L.U.S., le O.D.V. e le A.P.S.-. Pertanto, ritiene opportuno, in considerazione degli scopi della Associazione "ConRett O.N.L.U.S." e dei continui obiettivi di crescita e di sviluppo che la stessa da sempre si prefigge, adeguare lo statuto dell'Associazione alla norme contenute nel Codice del Terzo Settore. A tale riguardo, il Presidente chiarisce che il nuovo statuto, nel testo risultante all'esito delle modifiche necessarie per operare il suddetto adeguamento, sarà destinato a regolare il funzionamento dell'Associazione soltanto dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), che ad oggi non è ancora operativo, e l'iscrizione dell'Associazione stessa nel medesimo Registro e, comunque, non prima dell'anno di imposta successivo all'autorizzazione da parte della Commissione Europea delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel d.lgs. 117/2017. Pertanto, fino al verificarsi di tali eventi, l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto vigente e non potrà indicare negli atti e nella cor-

rispondenza l'espressione Ente del Terzo Settore (o E.T.S.). Nonostante ciò, chiarisce il Presidente, appare opportuno procedere sin da ora all'approvazione del nuovo statuto anche per consentire all'Associazione di partecipare ai bandi che richiedono l'adeguamento dello statuto alla nuova normativa.

Giunti a questo punto, viene data lettura agli intervenuti del nuovo testo dello statuto dell'Associazione contenente le nuove clausole statutarie adeguate alle disposizioni del d. lgs. 117/2017, di cui il Presidente propone l'approvazione, precisando che il nuovo testo statutario è stato già distribuito in bozza tra gli associati nei giorni precedenti la presente adunanza.

L'Assemblea dell'Associazione "ConRett O.N.L.U.S." del 08/02/2021, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione con voto espresso verbalmente,

all'unanimità

DELIBERA

= I =

di adeguare lo statuto dell'associazione alle disposizioni del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e di approvare il nuovo testo dello statuto associativo di cui è stata data lettura;

= II =

che il nuovo statuto, di cui è stata testè deliberata l'approvazione, regolerà il funzionamento dell'Associazione dal momento in cui essa, all'esito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (in acronimo "E.T.S.") e comunque in seguito all'autorizzazione da parte della Commissione Europea delle disposizioni di carattere fiscale contenute nel d.lgs. 117/2017;

= III =

di conferire mandato al Presidente dell'Associazione affinché dia esecuzione alle delibere testè assunte, provvedendo in particolare a depositare lo statuto approvato e tutti i documenti necessari presso i competenti Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i competenti Uffici dell'Anagrafe Unica delle Onlus e tutti gli altri Enti pubblici e privati ai quali dovesse risultare necessario comunicare le modifiche statutarie approvate.

Null'altro essendovi da deliberare e in assenza di richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente, dopo aver constatato che il collegamento di tutti gli intervenuti in videoconferenza mediante la piattaforma "GOOGLE MEET" è rimasto attivo per tutta la durata dell'adunanza così da avergli consentito l'identificazione e la partecipazione di tutti gli intervenuti e la verifica dell'esercizio del diritto di voto, e tenuto conto della discussione assembleare svolta, accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'assemblea alle ore di-

ciassette. Il Presidente chiede a me Notaio di allegare al presente atto il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione di cui è stata deliberata l'approvazione. Aderendo, io Notaio allego l'indicato Statuto sotto la lettera "B".

Il presente verbale, in quanto contenente delibera di adeguamento dello statuto alle disposizioni del d.lgs. 117/2017, è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del medesimo d. lgs. 117/2017. La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo verbale, scritto in parte di mio pugno ed in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate, ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e quindici minuti.

FIRMATO: GIUSEPPINA LUDI

ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo

La presente copia xerografica, composta di un foglio, unitamente agli allegati, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso parte.

Pomigliano d'Arco, 15 dicembre 2023

CONCRET ONLUS

2a Traversa Arena, 6 80021 AFRAGOLA (NA)
C.F. 93065490638

ALLEGATO
all'atto n. 2558
della raccolta

Registro Soci

Data 01/02/2021

Foglio presente

Cognome	Nome	Cod.Fiscale	CAP	Indirizzo	Città	Pv	Cellulare	Email	Gruppo	Catego	
ALBERTI	AGNESE	LBREGNS78D45B0411	85042	CONTRADA VALETO, 1/A	LAGONEGRO	PZ	333947524		DIRET TIVO	SOCIO FOND	presente
BERLINO	PATRIZIA	BRLPRZ70A53H501P	82017	VIA CAMPITELLO, 30	PANNARANO	BN	3291042232	BERLINOPATRIZIA70@GMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
BETTINETTI	ANGELA	BTTNGL83M61B963X	80020		CRISPANO	NA	3791375028	GIUEMI@ALIVE.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente
BOTTONE	PAOLA	BTPPLA69S62H703A	84013	VIA GRAMSCI, 17	CAVA DE TIRRENI	SA	3336271785	PAOLA.FABIANA69@GMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
CESARANO	FRANCESCA	CSRFNC67D65C129B	80053	VIA RAYOLA, 52	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	3392769165	CESARANOFRANCESCA47@GMAIL.C OM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
CICCIOPASTORE	ANGELA	CCCNGI81M51A285Q	76012	VIA EMANUELE GIANTURCO, 15	CANOSA DI PUGLIA	BT	3284165839	CICCIOANGELA@HOTMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
DALTO	ANTONIO	DLTNTN79P03B300N	76012	VIA AGLI AVELLI 39	CANOSA DI PUGLIA	BT	3287864573	CHARLEZAD@LIBERO.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente
DANGELO	TERESA	DNGTRSS51P54F912N	84016	VIA MARINO GUERRITTORE, 13	PAGANI	SA	3280920612		SOCIO	SOCIO GENT	presente
DE SIMONE	MARGHERITA	DSMMGH81A57F799Q	81030	VIALE BEATO ANGELICO, 75	CASTELVOL TURNO	CE	3395345398	MARGHERITADESIMONE@ALICE.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente
DE SIO	ROSARIA	DSERSR77P69C361T	84013	VIA RAFFAELE LUCIANO SNC	CAVA DE TIRRENI	SA	3479256997	LELLO.CAPPUCCIO@GMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
GUILIARI	ASSUNTA	GLLSNT65S54F839Z	81030	VIA VANVITELLI 20	SAN MARCELLINO	CE	3450818233	ASSUNTAGUILIARI@GMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
LUDI	GIUSEPPINA	LDUGPP73C65F205K	80021	2A TRAVERSA VIA ARENA 6	AFRAGOLA	NA	3288498211	giuseppina.ludi@conrett.it	DIRET TIVO	SOCIO FOND	presente
PAGANO	MADDALENA	PGNMMDL83P57A512V	81030	VIA GIUSEPPE VERDI,	SAN MARCELLINO	CE	3391217322	MILLY893@HOTMAIL.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente
PAPA	ANTONELLA	PPANNML73E65B715N	81030	VIA VICO NUOVO, 31	NOCELLETO DI CARINOLA	CE	3893455085	ANTONELLAPAPAP927@GMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
PARAGIOLA	ROSA	PRGRSO63A53F839B	80016	VIA TICINO 9	MARANO DI NAPOLI	NA	3334033962	ROSAPARAGIOLA@LIVE.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente
PASCALE	SALVATORE	PSCSVT64A05H703H	84100	VIA DI CROCE, 27	SALERNO	SA	3384191125	TOTIPASCALE@GMAIL.COM	SOCIO	SOCIO GENT	presente
PECORARO	GIUSEPPE	PCRGPP66A28G543G	90037	VIA MARTIRI PORTELLA DELLA	PIANA DEGLI ALBANESE	PA	3357290595	GIUSEPPE.PECORARO@TELECOMIT ALIA.IT	SOCIO	SOCIO FOND	presente
PETRELLA	AGNESE	PTRGNS77156B715I	81046	VICO L'ANNUNZIATA, 1	GRAZZANISE	CE	3470402621				presente
PETRONE	GIUSEPPINA	PTRGPP78B55G793E	84038	VIA MADONNA DEL CARMINE	SASSANO	SA	3382108083	EUPIKI@ALICE.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente
PICCOLO	SIMONA	PCCSMN82C46F839W	80100	VIA COMUNALE ORSOLONE AI	NAPOLI	NA	3200799265	VINCENZO@HOTMAIL.IT	SOCIO	SOCIO GENT	presente

RAVEL	P	ANTONELLA	RVLNNL61A70F839U									SOCIO	SOCIO GENIT	PRESENT
SISMUNDO *		ROSA	SSMRS071E65F839D	81050	VIA NAPOLI 26			CE					SOCIO FOND	PRESENT
SPERANDIO *		ANGELA MARIA	SPRNL80H44Z602C	84078	VIA ANTONIO DELLA GATTA, 42			SA	3518988277	DARIOANGELA2004@YAHOO.IT		DIRET TIVO	SOCIO GENIT	PRESENT

Caprioli



	Allegato "B" all'atto n. 2558 della raccolta	
	Statuto dell'Associazione "ConRett ETS"	
	Art. 1) Costituzione, denominazione e sede	
	1. È costituita l'associazione denominata "ConRett ETS"	
	costituita il 17 marzo 2016 con Atto Notaio Oreste Coppola	
	REP. n. 1071 racc. n. 434 registrato a Napoli l il 22 marzo	
	2016 n. 5928, composta da genitori di soggetti portatori di	
	Sindrome di Rett e malattie, per genetica o clinica,	
	similari (ad esempio: Autismo). L'Associazione è	
	disciplinata dal Codice Civile, dal d. lgs. 03/07/2017, n.	
	117 (Codice del terzo Settore), dal presente Statuto e da	
	eventuali modifiche approvate secondo la normativa	
	statutaria che si rendessero necessarie per meglio svolgere	
	le proprie attività, nonché da eventuali regolamenti interni	
	approvati ai sensi del vigente statuto.	
	2. La denominazione "ConRett ETS" sarà utilizzata in ogni	
	segno distintivo o comunicazione.	
	3. L'Associazione ha sede in Afragola (Na). Le variazioni di	
	indirizzo all'interno del Comune non costituiscono	
	modificazioni dello Statuto e possono essere decise con	
	delibera del Consiglio Direttivo.	
	Art. 2) Durata	
	1. La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Art. 3 Carattere	
	1. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti	

	principi: assenza di fine di lucro, elettività delle cariche	
	sociali, democraticità della struttura, rispetto della	
	dimensione umana, culturale e religiosa della persona.	
	Art. 4) Scopo e attività istituzionali	
	1. L'associazione si propone di svolgere la propria attività	
	a favore di soggetti portatori di Sindrome di Rett e	
	malattie similari, fornendo assistenza materiale e morale ai	
	soggetti portatori di Sindrome di Rett e malattie	
	genetiche/cliniche similari ed alle loro famiglie e offrendo	
	formazione ai professionisti che se ne vogliano occupare,	
	con l'obiettivo di migliorare le terapie già esistenti ed	
	individuare di specifiche al di là di quelle già previste	
	dal S.S.N.	
	2. L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro	
	delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, svolge in via principale le seguenti attività di	
	interesse generale:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale e ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive	

	modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educative;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente statuto.	
	3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione	
	potrà svolgere le seguenti attività:	
	- Promuovere la creazione di centri di riferimento	
	ospedalieri;	
	- individuare strutture e personale competente in terapie	
	riabilitative con particolare riguardo all'aspetto	
	cognitivo e motorio inerente la Sindrome di Rett e malattie	
	genetiche/cliniche similari;	
	- organizzare, promuovere, finanziare corsi di formazione	
	e/o divulgazione tenuti da esperti di Sindrome di Rett e	
	malattie genetiche/cliniche similari appositamente	
	reclutati;	
	- promuovere e stimolare l'interesse per la Sindrome di	
	Rett e malattie genetiche/cliniche similari attraverso la	
	diffusione della conoscenza con i mezzi che si riterranno	
	più opportuni: convegni, mostre, conferenze, seminari,	
	campagne di comunicazione, produzione di testi, eventi	
	culturali dedicati ed altri;	

	- stabilire una sinergia con altre organizzazioni o	
	gruppi, nazionali ed internazionali, interessati ad	
	ampliare la ricerca, clinica, riabilitativa, genetica,	
	inerente la Sindrome di Rett e malattie e	
	genetiche/cliniche similari;	
	- finanziare la ricerca, clinica, riabilitativa,	
	genetica, inerente la Sindrome di Rett e malattie e	
	genetiche/cliniche similari;	
	- favorire i contatti fra le famiglie di soggetti con	
	Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari,	
	al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà,	
	confronto ed aiuto;	
	- tutelare i diritti dei soggetti affetti da Sindrome di	
	Rett e malattie genetiche/cliniche similari al fine di	
	favorirne l'integrazione scolastica e/o sociale;	
	- promuovere iniziative, anche a carattere ricreativo, di	
	aggregazione sociale rivolte ai soggetti affetti da	
	Sindrome di Rett e malattie e genetiche/cliniche similari	
	ed ai loro familiari, al fine di fornire ad entrambe un	
	sostegno solidale e concreto;	
	- fare opere di beneficenza, sostegno a distanza, cessione	
	gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di	
	denaro, beni o servizi a favore delle famiglie di soggetti	
	con Sindrome di Rett e malattie genetiche/cliniche similari.	

	4. L'associazione potrà esercitare attività diverse da	
	quelle di interesse generale sopra indicate purchè si tratti	
	di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività	
	di interesse generale secondo criteri e limiti stabiliti in	
	virtù di quanto previsto dall'art. 6 del d. lgs. 03/07/2017,	
	n. 117.	
	5. L'Associazione al fine di svolgere al meglio le attività	
	sopra elencate o inerenti lo scopo sociale, nei limiti	
	previsti dalla normativa vigente, potrà compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie;	
	nonché intraprendere collaborazioni con Enti Pubblici,	
	privati, universitari e/o fondazioni aventi scopi connessi	
	o analoghi ai propri.	
	6. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo	
	di finanziare la propria attività istituzionale, anche	
	attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o	
	contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche	
	essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi a	
	modico valore.	
	Art. 5) Associati e quote associative, recesso, esclusione	
	1. Il termine associati indica le persone che, condividendo	
	i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano	
	attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo	

	istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione	
	e coloro che successivamente alla costituzione vengono	
	ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio	
	Direttivo quale organo amministrativo. Gli associati hanno	
	parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'associazione che è organizzata secondo il principio	
	della democraticità della struttura e della assenza di	
	discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque	
	tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo	
	buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai	
	Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali	
	l'obbligo di contribuire alle necessità economiche	
	dell'associazione mediante il pagamento della quota	
	associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.	
	2. Possono essere associate persone fisiche ed enti che ne	
	fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a	
	condividere le finalità associative, il presente statuto e	
	le deliberazioni degli organi sociali. In particolare il	
	socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle	
	relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e	
	astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere	
	all'Associazione. È esclusa la temporaneità del rapporto	
	associativo. Ciascun associato ha diritto alla consultazione	
	dei libri dell'associazione (libro soci, libro verbali	

	assemblea, libro verbali consiglio direttivo), con facoltà	
	di estrarne copia, facendone richiesta scritta al Consiglio	
	Direttivo il quale, nel termine di 15 giorni, ne consentirà	
	l'esame presso la sede dell'Associazione.	
	3. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma	
	l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione	
	dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con congruo	
	preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità	
	che assicuri la prova della avvenuta ricezione. Il recesso	
	ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo	
	di pagamento della quota associativa per l'anno in corso e	
	in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto	
	versato.	
	4. L'esclusione dall'Associazione avviene con delibera del	
	Consiglio Direttivo e ha effetto dal trentesimo giorno	
	successivo alla notifica del provvedimento di esclusione con	
	la comunicazione delle motivazioni deliberate. Motivi di	
	esclusione sono: il mancato pagamento della quota entro i	
	tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo; atti compiuti in	
	violazione al presente Statuto e delle delibere approvate	
	dagli organi associativi; comportamento lesivo dell'immagine	
	dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione dovrà	
	essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato,	
	che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In	
	tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione	

	dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della	
	richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta ad esprimersi in	
	merito all'esclusione entro trenta giorni dalla	
	convocazione. La decisione conseguente dell'Assemblea deve	
	essere motivata.	
	Art.6) Volontari	
	1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello	
	svolgimento della propria attività. Sono volontari coloro	
	che per libera scelta svolgono attività in favore	
	dell'associazione o dei progetti associativi mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo	
	personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	2. I volontari possono essere iscritti in apposito registro	
	dei Volontari.	
	Art. 7) Organi dell'Associazione, cariche, dimissioni	
	1. Gli organi dell'associazione sono:	
	• L'Assemblea dei Soci aderenti all'Associazione;	
	• il Consiglio Direttivo;	
	• Il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	• L'Organo di controllo.	
	2. Tutte le cariche sociali sono elettive, assunte ed	
	assolte a totale titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'adempimento della carica.	
	Art. 8) Assemblea Soci, funzioni, convocazione, sede, voto e	

	deliberazioni	
	1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti gli associati che hanno uguale diritto di	
	voto. È convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci	
	almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio, almeno 10	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per	
	l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio	
	Direttivo lo ritenga necessario. Essa può inoltre essere	
	convocata su richiesta motivata di almeno un quinto dei	
	soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla	
	convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta	
	e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla	
	convocazione.	
	2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	3. L'assemblea ordinaria provvede a: eleggere i componenti	
	del consiglio Direttivo, determinandone il numero, ed il	
	Presidente; approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;	
	determinare le linee generali programmatiche dell'attività	
	dell'associazione; approvare il regolamento interno;	
	deliberare su quant'altro demandatole per legge o per	
	statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.	
	L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello	
	statuto e lo scioglimento dell'associazione.	
	4. Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate	
	mediante lettera raccomandata, postale o a mano, fax, e-mail	

	o tramite messaggistica su linee telefoniche, o con altro	
	mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito	
	entro i termini previsti. L'avviso di convocazione verrà	
	inoltre inserito sul sito web dell'associazione. A pena di	
	nullità, l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora	
	per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco	
	degli argomenti da trattare.	
	5. In prima convocazione l'assemblea è validamente	
	costituita quando è presente la maggioranza più uno degli	
	associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei	
	presenti. In seconda convocazione, che può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima convocazione, con almeno	
	un'ora di differenza, l'assemblea è valida qualunque sia il	
	numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a	
	maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le modifiche	
	statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.	
	6. L'assemblea si riunisce ove il Consiglio Direttivo	
	riterrà più opportuno. L'Assemblea potrà svolgersi anche in	
	teleconferenza o in forma mista per particolari esigenze	
	personali; in tal caso, si dovrà consentire al presidente	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti in remoto,	
	consentire al verbalizzante di percepire bene i fatti e gli	
	atti compiuti, consentire ai soci di partecipare alla	
	discussione e votazione simultanea degli argomenti nonché di	
	ricevere, visionare e trasmettere documenti. L'assemblea si	

	ritiene svolta nel luogo ove presente il presidente o il	
	verbalizzante.	
	7. Hanno diritto di voto tutti gli Associati che sono	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto. È ammessa la delega	
	ai soli associati e ciascun associato può rappresentare sino	
	ad un massimo di tre associati. Le deliberazioni sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua	
	mancanza, dal vicepresidente o da un facente funzioni che	
	verrà nominato dalla maggioranza degli aventi diritto al	
	voto e coadiuvato dal segretario o, in sua mancanza, un	
	facente funzione all'uopo designato. Nelle deliberazioni di	
	approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità gli amministratori non hanno voto.	
	8. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli associati	
	ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.	
	L'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa	
	devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato	
	con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli	
	associati.	
	9. Le delibere dell'assemblea devono risultare in un verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne	

	copia.	
	10. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge	
	vigente, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere	
	annullate su istanza degli organi dell'associazione o di	
	qualunque associato o dell'autorità preposta.	
	Art. 9) Nomina e composizione del Consiglio Direttivo,	
	validità, funzioni, convocazione, sede, voto e	
	deliberazioni, dimissioni	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale	
	dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.	
	Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5	
	membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I	
	Consiglieri devono essere Associati aderenti	
	all'Associazione e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo	
	competete l'assegnazione degli incarichi di vicepresidente,	
	segretario e tesoriere scegliendoli tra i propri membri, con	
	la possibilità di attribuire fino a due incarichi ad una	
	sola persona. I componenti del Consiglio Direttivo non	
	possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di	
	analoga natura.	
	2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea	
	dei soci, lo stesso rimarrà comunque in carica fino a	
	elezione del nuovo.	
	3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	

	4. Oltre alla assegnazione degli incarichi interni, al	
	Consiglio Direttivo competono: le decisioni inerenti le	
	spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in	
	c/capitale, per la gestione dell'Associazione; le decisioni	
	relative alle attività e ai servizi istituzionali,	
	complementari e commerciali da intraprendere per il migliore	
	conseguimento delle finalità istituzionali	
	dell'Associazione; le decisioni inerenti la direzione del	
	personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e	
	dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la	
	redazione annuale del bilancio di esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea entro i 5 (cinque) mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio; la predisposizione della	
	relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi	
	raggiunti da sottoporre all'Assemblea; la presentazione di	
	un piano programmatico relativo alle attività da svolgere	
	nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali;	
	la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei	
	delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite	
	di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la	
	redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le	
	proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla	
	successiva approvazione dell'Assemblea; la delibera	
	sull'ammissione di nuovi soci; l'istituzione di sedi	
	operative, nominando il relativo responsabile, con potere	

	di revoca; il ratificare la nomina dei Responsabili	
	Regionali; ogni funzione che lo statuto o le leggi non	
	attribuiscano ad altri organi.	
	5. L'avviso di convocazione del Direttivo, da farsi 7 giorni	
	prima della data fissata per la riunione, può essere	
	effettuato mediante lettera raccomandata, postale o a mano,	
	fax, e-mail o con altro mezzo idoneo ad assicurare con	
	certezza l'avvenuto recapito entro i termini previsti. Esso	
	deve contenere, pena nullità, il giorno, il luogo e l'ora,	
	nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in	
	qualsiasi sede idonea e finanche in teleconferenza, o nella	
	forma mista per particolari esigenze personali, con la	
	certezza sull'identità degli intervenuti in remoto e la	
	possibilità di partecipare alla discussione con votazione	
	simultanea.	
	7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora	
	siano presenti almeno metà dei suoi membri. Le deliberazioni	
	del consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti	
	prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio	
	Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal	
	Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal componente	
	più anziano. Le funzioni del segretario sono svolte dal	
	segretario dell'associazione o, in mancanza di questi, da	

	persona designata da chi presiede il Consiglio. Alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto ad	
	intervenire, senza diritto di voto, gli Organi di Controllo.	
	8. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare dal	
	verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario, e inviato a tutti i membri successivamente.	
	9. I componenti del consiglio direttivo rispondono nei	
	confronti dell'associazione, dei creditori della	
	associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli	
	artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 cod.civ.-.	
	10. In caso di dimissioni di uno o più membri, il Consiglio	
	Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto	
	l'associato o gli associati che seguono nella graduatoria	
	dell'ultima votazione assembleare. In ogni caso i nuovi	
	consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica	
	all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri	
	in numero superiore alla metà, il presidente dovrà convocare	
	l'assemblea per nuove elezioni.	
	11. I membri possono rassegnare le dimissioni in ogni tempo	
	dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio	
	Direttivo, con congruo preavviso, mediante lettera	
	raccomandata o altra modalità che assicuri la prova della	
	avvenuta ricezione. Le dimissioni hanno effetto immediato in	
	manca di incarichi specifici; in caso contrario si dovrà	
	assicurare un preavviso di almeno 30 giorni trascorsi i	

	quali, in assenza di nomina di un successore, l'incarico del	
	dimissionario passerà al Presidente per il tempo necessario	
	alla nuova nomina.	
	Art. 10) Presidente	
	1. Il Presidente è il rappresentante dell'Associazione di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. È eletto dall'Assemblea dei	
	soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni	
	ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio	
	Direttivo e ne provvede alla convocazione. Il Presidente	
	dovrà avere reputazione nonché caratteristiche di	
	rappresentatività e professionalità tali da contribuire in	
	modo significativo ad accrescere la visibilità e la	
	credibilità istituzionale dell'Associazione.	
	2. Sono compiti del Presidente: vigilare sull'esecuzione	
	delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e,	
	nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio	
	Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima	
	riunione utile; indirizzare e sovrintendere all'attività	
	dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio	
	Direttivo; redigere con il Tesoriere il bilancio preventivo	
	ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del	
	Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di	
	idonee relazioni.	
	3. Il presidente è altresì delegato a compiere tutti gli	
	atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione: aprire	

	conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;	
	compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;	
	eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ente,	
	ufficio, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;	
	effettuare pagamenti. Per le operazioni bancarie e	
	finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di	
	altro componente il Consiglio.	
	4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli	
	enti e le istituzioni presenti nel territorio.	
	5. In caso di sua assenza o impedimento, Il Presidente è	
	sostituito dal vice Presidente in tutte le funzioni allo	
	stesso attribuite.	
	Art. 11) Il Segretario ed il Tesoriere	
	1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente	
	nello svolgimento delle sue funzioni.	
	2. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali	
	delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo da	
	trascrivere negli appositi libri; curare la tempestività	
	delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	redigere e tenere i libri verbali del Direttivo e	
	dell'assemblea soci.	
	3. Il Tesoriere ha il compito di tenere ed aggiornare i	
	libri contabili; predisporre i bilanci dell'Associazione.	
	Art. 12) Organo di controllo	
	1. L'Associazione ha facoltà di nominare un Organo di	

	Controllo anche al di fuori dei casi in cui ricorre un	
	obbligo di legge. Fermo restando quanto previsto da altre	
	norme di legge, la nomina dell'Organo di Controllo è	
	obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del d. lgs.	
	117/2017.	
	2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o in	
	alternativa costituito da tre membri effettivi e due	
	supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica	
	l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo	
	di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice	
	civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i	
	predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di	
	controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i	
	componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al	
	Registro dei Revisori legali.	
	3. L'organo di controllo:	
	• - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001,	
	qualora applicabili;	
	• - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del	

	D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione	
	dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;	
	• - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.	
	117/2017.	
	• - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei	
	casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo	
	articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
	• 4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,	
	può chiedere ai membri del Consiglio di Direzione notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	Art. 13) Revisione legale dei conti	
	1. La nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti da	
	parte dell'Assemblea - su proposta del Consiglio di	
	Direzione - è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	2. Esso è formato, in caso di nomina, da un revisore legale	
	dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel	
	Registro dei Revisori legali, salvo che la funzione non sia	
	attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al	

	precedente articolo.	
	3. L'organo di revisione partecipa alle adunanze	
	dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio di Direzione	
	senza diritto di voto. Rimane in carica tre anni ed è	
	rieleggibile. Si applicano ad esso tutte le norme di legge	
	vigenti in materia.	
	Art. 14) Patrimonio e mezzi finanziari	
	1. Il patrimonio dell'Associazione é costituito:	
	- dai beni che eventualmente potranno pervenire	
	all'associazione con donazioni, lasciti testamentari ed	
	erogazioni di quanti apprezzino e condividano le finalità	
	dell'Associazione, ed abbiano la volontà di contribuire al	
	loro perseguimento;	
	- dai contributi ordinari degli associati;	
	- dai contributi della Comunità Europea, dello Stato, di	
	Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, banche e da Enti in	
	genere;	
	- dai proventi derivanti dalle attività legittimamente	
	svolte dall'associazione a norma degli articoli che	
	precedono.	
	- dai proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi.	
	2. Ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 03/07/2017, n. 117 per	
	l'attività di interesse generale prestata l'associazione può	
	ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta	

	come attività secondaria e strumentale nei limiti di cui	
	all'art. 6 del medesimo d. lgs. 117/2017.	
	Art. 15) Esercizio finanziario: bilancio consuntivo e	
	preventivo	
	1. Gli esercizi dell'associazione aprono il 1° gennaio e	
	chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio	
	consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea.	
	3. Entro il 30 maggio successivo alla chiusura	
	dell'esercizio il consiglio direttivo deve sottoporre	
	all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un	
	bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato	
	dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente. Detto bilancio	
	è accompagnato da una relazione che illustra le singole	
	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale	
	dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse da quelle istituzionali. In detta	
	relazione si dà conto di eventuali osservazioni o	
	suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal	
	revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'assemblea, è depositato nel registro unico nazionale	

	del terzo settore a cura del consiglio direttivo.	
	4. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge,	
	deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'associazione.	
	5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio	
	Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio	
	preventivo del successivo esercizio da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea.	
	6. I bilanci debbono restare depositati presso la sede	
	dell'Associazione nei quindici giorni che precedono	
	l'assemblea convocata per la loro approvazione, a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse	
	alla loro lettura.	
	Art 16) Avanzi gestione e devoluzione del patrimonio	
	1. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli	
	avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la	
	distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli	

	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	dimissione o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione,	
	il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe	
	indicati dall'assemblea degli associati o in mancanza alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che	
	l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con	
	raccomandata A/R, decorsi i quali il parere si intende reso	
	positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio	
	residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono	
	nulli.	
	Art 17) Libri sociali	
	1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'assemblea;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni	

	dell'Organo di controllo, se nominato;	
	2. I libri sociali sono conservati presso la sede	
	dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto di	
	esaminare i libri sociali, e di estrarne copia, inviando	
	richiesta al Presidente.	
	Art. 18) Clausola Compromissoria	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della	
	esecuzione o interpretazione del presente statuto e che	
	possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al	
	giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà	
	secondo equità e senza formalità di procedura.	
	L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti	
	contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro	
	sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord.	
	Art. 19) Clausola finale	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
	si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del	
	Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle	
	disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.	
	FIRMATO: GIUSEPPINA LUDI	
	ALBERTO CAPRIOLI NOTAIO - impronta del sigillo	